



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Relazione illustrativa al Decreto Delegato “Autorità di vigilanza dei consumatori”

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

il decreto delegato “Autorità di vigilanza dei consumatori” è emanato nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194.

Il decreto ha come finalità quella di istituire l’Autorità di Vigilanza dei Consumatori, quale organo collegiale atto a garantire un elevato livello di tutela collettiva ed individuale dei consumatori.

Le funzioni principali dell’Autorità sono disciplinate all’articolo 11 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160 “Disposizioni in materia di consumo”.

Nello specifico, il presente decreto delegato, è così articolato:

all’articolo 2 vengono disciplinati la composizione dell’Autorità, i requisiti richiesti ai singoli membri per poterne fare parte e la durata del mandato;

gli articoli 3, 4 e 5 regolano i vari aspetti riguardanti le sedute dell’Autorità, le modalità di convocazione e la validità delle deliberazioni. L’Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve consegnare al Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno solare corrente da presentare al Consiglio Grande e Generale;

l’articolo 6 disciplina le competenze e i poteri spettanti all’Autorità. In particolare vengono delineati i criteri, non esaustivi, che l’Autorità deve tenere in considerazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160;

l’articolo 7 è prevista l’organizzazione amministrativa e contabile dell’Autorità;

l’articolo 8 indica il compenso spettante ai membri dell’Autorità;

all’articolo 9, viene dato mandato al Congresso di Stato di designare il presidente e trasmettere comunicazione al Consiglio Grande e Generale affinché proceda alla nomina del medesimo e dei membri dell’Autorità. Inoltre, viene dato mandato all’Autorità di adottare, entro centoventi giorni dalla nomina, il regolamento per il proprio funzionamento e la propria organizzazione. L’Autorità deve deliberare anche in merito all’individuazione di eventuali consulenti o professionisti esterni e relativo trattamento economico.


Il Segretario di Stato
Rossana Fabbri